



Ancona 7 dicembre 2010

Prot. n. 748752
del 7 dicembre 2010

OGGETTO: Richiesta di parere in merito all'esenzione dal vincolo paesaggistico di aree in PPA previste come verde attrezzato, ora zona 167.

Il Comune fa presente che ai sensi dell'art. 142, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (come sostituito dall'art. 12 del D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157) la tutela paesaggistica apposta ai sensi del comma 1 dello stesso articolo non si applica, fra le altre, alle aree che alla data del 6 settembre 1985 "erano delimitate negli strumenti urbanistici ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, come zone territoriali omogenee diverse dalle zone A e B, limitatamente alle parti di esse ricomprese in piani pluriennali di attuazione, a condizione che le relative previsioni siano state concretamente realizzate".

Il Comune rileva che a seguito di tale norma di legge con "deliberazione del c.c. n. 24 del 30/06/2006" si è "provveduto alla verifica delle aree inserite nel P.P.A. vigente alla data del 06/09/1985, concretamente realizzate" e che "con tale verifica sono state ritenute escluse dal vincolo paesaggistico" una serie di aree, fra le quali una zona di verde pubblico attrezzato, attuata secondo il PPA che, con una recente variante al PRG "è stata modificata in zona 167/1, accorpandola a quella adiacente".

Chiede pertanto, essendo sorte delle perplessità al riguardo, se tale area "che il vigente PRG classifica come zona 167/1, conserva l'esenzione dal vincolo paesaggistico (fascia di 150 metri dal torrente Fluvione), in considerazione che la stessa area era già esente, in quanto inclusa nel PPA del 06/09/1985 come zona di verde attrezzato e così attuata (campo per il calcio)".

Ciò premesso, in termini di carattere generale sulla questione si osserva quanto segue.

Con l'art. 1 della legge 8 agosto 1985, n. 431, sono stati sottoposti a vincolo paesaggistico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (all'epoca vigente) una serie di beni e luoghi individuati dalla legge stessa, anziché dalle apposite commissioni istituite al riguardo ai sensi dell'art. 2 della legge n. 1497/1939.

Lo stesso articolo, nel suo secondo comma, ha però aggiunto che il vincolo così apposto non si applica "alle zone A, B e - limitatamente alle parti ricomprese nei piani pluriennali di attuazione - alle altre zone, come delimitate negli strumenti urbanistici ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444" e "nei comuni sprovvisti di tali strumenti, ai centri edificati perimetrati ai sensi dell'articolo 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865".

Il D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490, successivamente entrato in vigore, all'art. 146, comma 2, ha ribadito il disposto dell'art. 1, secondo comma, della legge n. 431/1985, aggiungendo che tali aree dovevano essere ricomprese in PPA "alla data del 6 settembre 1985".

Infine il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, che ora disciplina la materia, all'art. 142, comma 2, nel testo modificato dall'art. 12 del D.Lgs. n. 157/2006, stabilisce che le previsioni dei PPA "siano state concretamente realizzate".



Dal quesito risulta che **il Comune** con apposita deliberazione del Consiglio comunale ha elencato le aree nelle quali le previsioni del PPA vigente alla data del 6 settembre 1985 sono state concretamente realizzate e risulta anche che tale deliberazione non è stata contestata in alcun modo dagli Enti competenti in materia di tutela delle bellezze naturali ai quali è stata inviata e, cioè, la Regione Marche, la Provincia di Ascoli Piceno e la competente Soprintendenza dello Stato, che si trova ad Ancona.

Ciò significa che in tali aree la tutela paesaggistica prevista dall'art. 1, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 431, non è mai nata in base a quanto stabilito dal secondo comma dello stesso articolo, il cui disposto è stato confermato prima dall'art. 146, comma 2, del D.Lgs. n. 490/1999 e, infine, dall'art. 142, comma 2, del D.Lgs. n. 42/2004, nel testo vigente sopra riportato.

Una variante urbanistica che venga oggi effettuata su di esse riguarda pertanto aree sulle quali non è stata mai apposta la tutela paesaggistica prevista dall'art. 1 della legge n. 431/1985 e la variante al PRG non è in grado di imporre su di esse una tutela paesaggistica (o vincolo paesaggistico che dir si voglia) che non le ha mai riguardate.

Si tenga infatti ben presente che la tutela paesaggistica apposta o non apposta per legge ai sensi delle predette norme non può essere eliminata o imposta successivamente con varianti agli strumenti urbanistici comunali, siano essi generali o particolareggiati. Le varianti urbanistiche non hanno infatti questo potere.